



TRIBUNALE DI FOGGIA

Il Presidente f.f.

visto il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 11/2020 a tenore del quale *“a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”*;

richiamato l'articolo 2, comma 2, lettera g), del predetto D.L., secondo cui *“1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”*;

richiamato altresì l'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, che ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

letto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

rilevato che il sottoscritto è chiamato a celebrare, in sostituzione del sig. Presidente del Tribunale, l'udienza di comparizione dei coniugi fissata per il giorno 17.03.2020;

ritenuto, alla luce di quanto precede, di dover disporre il rinvio dell'udienza, tenuto conto della natura non urgente dei procedimenti in oggetto;

visti i predetti articoli nonché l'art. 32 Cost.;

P.Q.M.

Dispone il rinvio dei procedimenti nn. 5455/2019, 6841/2019, 8741/2019, 8841/2019, 8867/2019, 8873/2019, 8902/2019, 8939/2019, 63/2020, 73/2020, 90/2020, 122/2020, 124/2020, 131/2020 e 132/2020 R.G., già fissati per il giorno 17.03.2020, all'udienza presidenziale del **12.05.2020, ora di rito**, per i medesimi incombenti.

Si comunichi.

Foggia, 13/03/2020.

Il Presidente f.f.
(dott. Luca Stanziola)